Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 967 del 24 giugno 2025
Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., Nonché della loro destinazione e del relativo riparto – Anno 2025

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2025, con legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*» ed in particolare l'art. 3 bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, del citato d.l. n. 74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

Preso atto del fatto che, con legge 30 dicembre 2024, n. 207 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*», all'articolo 1, comma 652, è stato deciso che «*Per la regione Lombardia le disposizioni di cui all'articolo 3 bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo*».

Ricordato che con proprie precedenti Ordinanze:

- 19 novembre 2013, n. 32, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 17 luglio 2014, n. 55, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integrativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 4 dicembre 2014, n. 75, «*Intesa sull'accordo ex-art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 aprile 2015, n. 100 «*Intesa sull'accordo ex art. 15 l. n.241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 novembre 2016, n. 271 «*Presa d'atto dell'Accordo intercorso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – Anni 2017 e 2018*»;
- 13 febbraio 2019, n. 465 «*Presa d'atto ex-post dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – anni 2018 e 2019*»;
- 11 marzo 2019, n. 471 «*Proroga, ai sensi della legge n. 145/2018, dell'adesione all'accordo intercorso tra i comuni in data 27 novembre 2018 e finalizzato alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato per le risorse aggiuntive di personale dedicate alla ricostruzione, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. – Estensione della copertura finanziaria all'anno 2020*»;
- 26 gennaio 2021, n. 642 «*Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – anno 2021*»;
- 25 giugno 2021, n. 690 «*Finanziamento dell'ordinanza commissariale 5 febbraio 2021, n. 642 – Rimborso degli oneri per il personale aggiuntivo assunto con contratti a tempo determinato, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. – Anno 2021*»;
- 24 marzo 2022, n. 750 «*Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – Anno 2022*»;
- 8 agosto 2023, n. 885 «*Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati alla proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché del relativo riparto – Anno 2023*»;
- 8 luglio 2024, n. 941 «*Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – Anno 2024*»;

il Commissario delegato ha formalizzato l'intesa con i succitati Comuni e ha garantito nel tempo, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 la copertura delle spese afferenti alle risorse aggiuntive di personale assunte dai Comuni interessati per l'espletamento delle pratiche relative alla ricostruzione.

Preso atto dell'esigenza più volte manifestata dai Sindaci del «cratere» di poter continuare ad usufruire di personale aggiuntivo esperto, con contratto di lavoro flessibile, per far fronte all'ingente carico di lavoro in capo agli uffici a causa della situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e per la relativa opera di ricostruzione, nonché di poterne aumentare il numero stante il particolare momento di sovraccarico degli uffici tecnici comunali.

Dato atto del fatto che i Comuni terremotati nei quali residuano pratiche di ricostruzione privata in corso d'attuazione e più

precisamente: Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quistello, San Giacomo delle Segnate, Sermide e Felonica e Suzzara hanno stipulato fra loro e fatto pervenire al Commissario delegato per la prescritta adesione l'Accordo ex-articolo 15, della legge 241/1990, finalizzato alla ripartizione delle risorse disponibili ed alla destinazione di 3 posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3-bis, del d.l. n. 113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i..

Preso atto della comunicazione pervenuta dal Comune di Moglia, il cui Sindaco, con nota 16 giugno 2025, assunta in atti dalla Struttura Commissariale, la quale trasmette il succitato Accordo e chiarisce che:

- i Comuni di Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Pegognaga, Poggio Rusco e Suzzara hanno rinunciato a concorrere all'assegnazione delle risorse di cui al citato comma 652, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n.207, ritenendo opportuno utilizzare risorse umane già in organico;
- i restanti Comuni della Lombardia ancora insistenti nel perimetro interessato dalle opere di ricostruzione a seguito dei fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, avendo esclusivamente interventi di ricostruzione pubblica, pur appositamente interpellati, non hanno comunicato rilievi od osservazioni alla stipula del precitato Accordo.

Dato atto del fatto che la Gestione Commissariale ha già provveduto alla richiesta di erogazione delle risorse previste, con nota 24 febbraio 2025, protocollo n. C1.2025.0000169, senza aver al momento ottenuto alcuna risposta.

Ritenuto conseguentemente di poter esprimere intesa a quanto stabilito nell'Accordo ex-articolo 15, della Legge 241/1990, finalizzato alla ripartizione delle risorse disponibili ed alla destinazione di 3 (tre) posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3-bis, del d.l. n. 113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l. n.95/2012 e s.m.i., sottoscritto dai Sindaci dei Comuni terremotati di Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quistello, San Giacomo delle Segnate, Sermide e Felonica e Suzzara, allegato sub-lettera A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, altresì, di poter condividere la suddivisione delle risorse fra i due comuni e gruppi di comuni aderenti, sulla scorta di quanto stipulato dagli stessi Sindaci con il succitato Accordo, così meglio definita:

Comune	*Risorse Assegnate*	*Previsioni Assunzionali*
MOGLIA	€ 66.667,00	n. 2 unità a tempo pieno cat. D per complessivi 22 mesi
QUISTELLO	€ 33.333,00	n. 1 unità cat. C per 12 mesi
TOTALE	**€ 100.000,00**	**n. 3 unità**

Ritenuto, inoltre, di poter condividere l'ulteriore scelta di gestire in forma associata le rispettive attività e risorse, tra i Comuni di Quistello (capofila) e Sermide e Felonica.

Ritenuto, infine, di dover incaricare il *Soggetto Attuatore* della gestione dei rimborsi, quando questo sarà possibile, nonché di provvedere alla raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al futuro rimborso ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette tre risorse di personale aggiuntivo.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di esprimere intesa all'Accordo ex-articolo 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., adottato da 10 Enti del cosiddetto «*cratere sismico*», in esecuzione delle rispettive deliberazioni delle Giunte Comunali e finalizzato alla ripartizione delle risorse disponibili ed alla destinazione di tre posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell›articolo 3-bis, del d.l. n.113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell›articolo 3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i., allegato sub-lettera A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di fissare, in armonia con l'Accordo di cui al precedente Punto 1., quali limiti massimi di spesa complessivamente riconoscibili per l'anno 2025 in favore dei Comuni per il futuro rimborso degli oneri derivanti da assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile a supporto degli Uffici Tecnici Comunali per le attività di ricostruzione susseguenti agli eventi sismici del maggio 2012, i seguenti:

Comune	*Risorse Assegnate*	*Previsioni Assunzionali*
MOGLIA	€ 66.667,00	n. 2 unità a tempo pieno cat. D per complessivi 22 mesi
QUISTELLO	€ 33.333,00	n. 1 unità cat. C per 12 mesi
TOTALE	**€ 100.000,00**	**n. 3 unità**

3. di esprimere altresì intesa alla scelta di gestire in forma associata le rispettive attività e risorse, tra i Comuni di Quistello (capofila) e Sermide e Felonica;

4. di rinviare a successivo provvedimento, una volta ricevute le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 207/2024, la copertura finanziaria delle spese di cui trattasi nel presente atto;

5. di incaricare il *Soggetto Attuatore* della gestione dei rimborsi, quando questo sarà possibile, nonché di provvedere alla raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al futuro rimborso ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette tre risorse di personale aggiuntivo.

6. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni interessati, nonché ad ANCI Lombardia;

7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto/non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

Il commissario delegato
Attilio Fontana